

Approcci giusletterari comparati: nuovi percorsi di *Law & Literature*

MARIA CAROLINA FOI

STATI DELL'ARTE

Law & Literature è ormai divenuto un indirizzo di ricerca internazionale straordinariamente esteso e ramificato. A dimostrarlo, per limitarsi al continente europeo, può bastare anche solo un rapido sguardo ai relativi siti internet tedeschi, spagnoli, francesi e italiani, e pure, va da sé, americani e inglesi. Dalla prospettiva di indagine originaria, centrata sulle relazioni fra universo giuridico e universo letterario, questo campo di studi si è poi inarrestabilmente allargato fino a includere oggi le arti visive, la musica, il teatro, il cinema, rivendicando così una dimensione 'culturale' *tout court* con la nuova e più ambiziosa definizione di *Law & Humanities*¹. Non sarebbe nemmeno sorprendente se esso giungesse presto a lambire anche gli indubitabili risvolti estetici e comunicativi implicati dal recentissimo filone di ricerca dedicato a *Fashion & Law*.

Le fasi iniziali di questo fortunato movimento si possono ormai agevolmente ricostruire: la corrente di studi *Law & Literature* prende le mosse negli Stati Uniti del primo Novecento, indubbiamente favorita dal ruolo creativo ricoperto dal giudice nel *common law*. Ma il suo rilancio moderno, anche ispirato dalla critica

¹ Su questa estensione, per un primo orientamento: Sarat A., Anderson M., Frank C. O., (eds.), *Law and the Humanities. An Introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

al formalismo giuridico, si attribuisce concordemente al volume *The Legal Imagination* pubblicato da James Boyd White nel 1973. Già allora viene avanzata la proposta di introdurre corsi di critica letteraria nelle *Law School* nordamericane nella convinzione che in virtù del comune medium linguistico e di affini strategie interpretative per i giuristi sia auspicabile conoscere bene i testi della letteratura per valorizzarne i contenuti etico-giuridici. A partire dagli anni Ottanta l'etichetta 'Diritto e letteratura' è venuta a coprire negli Stati Uniti prospettive di ricerca differenziate. In prima approssimazione si distinguono due approcci giusletterari. La versione *law in literature* – per cui sarebbe davvero troppo ingeneroso affermare che si limiti a esaminare le tematiche giuridiche ricorrenti in narratori grandi e piccini – insiste sulla formazione umanistica degli operatori giuridici, talora con implicazioni teoriche anche forti che vedono il *nomos* come un universo normativo di narrazioni di cui il diritto positivo rappresenterebbe solo una parte. La versione *law as literature*, invece, mette in rilievo l'analogia fra diritto e letteratura in quanto testi e guarda alla teoria e alla ermeneutica letteraria per analizzare il diritto, dall'interpretazione del testo all'analisi del ragionamento, alla retorica processuale².

Nella scia degli interessi nordamericani, la prima generalissima distinzione fra gli studi che guardano al diritto nella letteratura e quelli che si concentrano sulla letteratura nel diritto, ha conosciuto quindi anche in Europa, soprattutto negli ultimi due decenni, ulteriori ampliamenti e ramificazioni: dai contributi funzionalmente comparativi su diritto e letteratura come media della comunicazione sociale; all'analisi degli effetti etico-morali di letteratura e arte, fino ad attualizzare le ricerche sui poeti-giuristi, sulla giustizia poetica, sulla teoria e la storia dei generi letterari come nel caso della letteratura criminalistica, o della censura.

Per lo sviluppo di queste ricerche sul continente europeo, l'impulso nordamericano è stato senza dubbio determinante. Nel panorama accademico italiano – ma considerazioni analoghe valgono pure per altre culture europee, in *primis* quella tedesca – ne è una palpabile riprova la costituzione anche nel nostro paese di addirittura due associazioni scientifiche di interesse giusletterario³. Una rica-

² Come è d'uso dire, la bibliografia su questo campo di studi è ormai sterminata: come testi di consultazione generale: L. Ledwon (ed.), *Law and Literature. Text and Theory*, New York-London, Garland Publishing, 1996; C. Corcos, *An International Guide to Law and Literature Studies*, Buffalo, Hein, 2000; François Ost, *Raconter la loi – aux sources de l'imaginaire juridique*, Paris, Odile Jacob, 2004, (tr. it. parziale, *Mosé, Eschilo, Sofocle*, Bologna, Il Mulino, 2007); T. Sprecher (Hg.), *Literatur und Recht. Eine Bibliographie für Leser*, Frankfurt/Main, Klostermann, 2011. In italiano e in Italia, per una prima ricognizione, sempre molto utili: Sansone, Arianna, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffrè, 2001; G. Minda, *Teorie postmoderne del diritto*, a cura di M. Barberis, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 247-77; M. P. Mittica, *Diritto e Letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», anno XXXIX, n. 1, giugno 2009, pp. 273-299.

³ La *Italian Society for Law and Literature* (ISSL-SIDL) (<http://www.lawandliterature.org/>) è nata a Bologna nel 2008 e persegue con successo l'ambizioso obiettivo di costruire una rete

duta di queste ricerche si inizia a riscontrare anche nella didattica curriculare, con la crescente presenza di insegnamenti di Diritto e letteratura nei percorsi degli studi giuridici e persino con l'istituzione in diversi atenei italiani di corsi di studi espressamente tesi a questo tipo di formazione⁴. Anche in questo caso di tratta di un orientamento riconducibile all'esperienza nordamericana, fortemente segnata fin dai suoi esordi dall'impegno al rinnovamento della didattica e ad una conseguente educazione alla democrazia degli attori giuridici.

Ma proprio il notevole successo dell'impostazione nordamericana pone nel suo complesso diversi interrogativi. Innanzitutto non si può non osservare che in Europa, e specificamente in Italia, il campo di studi è stato coltivato prevalentemente dai giuristi ed è stato inteso più come una necessità di approfondimento della riflessione giuridica attraverso il linguaggio letterario che come stimolo al confronto con gli studiosi di letteratura o di linguistica⁵. Rimanendo alle ricerche condotte soprattutto dai giuristi, è stato a ragione sottolineato che la specificità dell'esperienza europea rispetto a quella americana, ovvero la differenza tra i sistemi di *common* e *civil law*, non è stata ancora adeguatamente messa in rilievo ed elaborata. Non si tratta tanto di insistere su differenze attuali fra mentalità e problematiche giuridiche, dato che oggi in una dimensione globale i due sistemi appaiono semmai più confrontabili che in passato. Si tratta invece nel caso più specifico di *Law & Literature* di rendersi maggiormente consapevoli di due differenti storie della cultura giuridica occidentale, evitando di cadere nel tranello di possibili reimportazioni teoriche in cui – dall'imitazione acritica all'appropriazione virtuosa – il nuovo rischia talora di rivelarsi un travestimento dell'antico o, peggio, impedisce l'elaborazione originale di nuove prospettive che attingano a una storia giuridico-politica continentale indubbiamente assai diversa. La prevalente tendenza opposta verso una sorta di 'americanizzazione' della ricerca anche giusletteraria non contribuisce a liberare quelle potenzialità euristiche che gli studi europei potrebbero far valere in virtù di tradizioni estremamente variegata e stratificate⁶.

europea di ricerca in un dialogo critico con gli studi nordamericani; decisamente concentrata sull'approccio anglosassone e le letterature in lingua inglese, *l'Associazione italiana Diritto e letteratura* (AIDEL) che opera nelle sedi di Verona e Torino (<http://www.aidel.it>).

⁴ M. P. Mittica, *Cosa accade di là dall'oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in: "Anamorphosis, Revista Internacional de Direito e Literatura", v. 1, N. 1, janeiro-junho 2015, pp. 3-36, sulle iniziative degli atenei italiani più impegnati nella istituzionalizzazione di Diritto e letteratura come materia di studio: pp. 16-19.

Nel 2006 Barbara Pozzo ha organizzato un importante convegno in Italia, i cui esiti si leggono in: Barbara Pozzo, Bruno Cavallone (eds.), *Teaching Law through the Looking Glass of Literature*, Berne, Staempfli, 2010.

⁵ Ivi, p.10. Giustamente Mittica rileva che la preziosa ricognizione di Arianna Sansone contempla soltanto studi di giuristi.

⁶ Per gli effetti riduttivi dell'importazione 'nordamericana' per la lettura di grandi classici europei: M. C. Foi, *La giurisdizione delle scene. I drammi politici di Schiller*, Macerata, Quodlibet, 2013, pp. 11-16.

Questi aspetti problematici della ricezione di *Law & Literature* si ripropongono a loro volta in modo del tutto specifico anche sul versante degli studi letterari che guardano al diritto. Con la meritevole eccezione di qualche individuale ricerca pionieristica, con un certo ritardo e qualche timidezza in più rispetto ai giuristi, è soltanto negli ultimi anni Novanta che in Italia le relazioni fra diritto e letteratura hanno cominciato ad attirare anche l'attenzione dei 'letterati'. E sono stati gli studiosi di teoria della letteratura e di letterature comparate, necessariamente più aperti agli apporti provenienti dall'estero, ad affrontare per primi questioni giusletterarie⁷.

Se è vero che gli studi di Diritto e letteratura europei, soprattutto praticati da esperti di diritto non hanno finora messo in primo piano l'obiettivo di una formazione giusletteraria sensibilizzata all'impegno politico, così importante invece per le esperienze nordamericane, allora questo compito potrebbe forse essere fruttuosamente svolto in ambito europeo grazie a una più stretta collaborazione fra giuristi e studiosi che si occupano di letteratura. Come luogo istituzionale della complessità interdiscorsiva la letteratura può infatti dischiudere sempre nuove prospettive sulla normatività coercitiva della legge e sui procedimenti di esclusione e inclusione del discorso giuridico-politico prevalente in un determinato contesto⁸. Tanto più che la «domanda di giustizia»⁹ non può essere totalmente soddisfatta dal campo giuridico positivo, ma chiama inevitabilmente sempre in causa il complesso della cultura nel suo insieme, così come la necessità di considerare la diversità dei contesti di riferimento attraverso le loro trasformazioni storiche. Un confronto ravvicinato coi giuristi e con i temi di Diritto e letteratura nella prospettiva di un ripensamento storico-critico a largo raggio sarebbe, tra l'altro, più che mai necessario proprio nell'ambito degli studi letterari, in un momento di palpabile imbarazzo nella ridefinizione degli statuti disciplinari. Stimoli significativi possono infatti venire dalla descrizione delle istituzioni, della cultura e delle prassi giuridiche e giurisprudenziali, rilette oggi pure attraverso un confronto con il mondo extra-europeo. Si tratta insomma di valorizzare ancora una volta la funzione storica e conoscitiva assolta dal medium letterario in diversi contesti storico-culturali, ponendosi in un

⁷ Nel 1998 è stato Remo Cesarani il primo studioso ad introdurre nei suoi corsi di letteratura comparata tematiche giusletterarie. A Diritto e letteratura è stato dedicato il convegno annuale dell'Associazione per lo studio di teoria e storia comparata della letteratura, tenutosi a Trieste nel 2011, a cura di S. Adamo, di cui sono apparsi anche i contributi: C., Mengozzi, G. Zanfabro (a c. di), *Davanti alla legge: tra letteratura e diritto*, numero monografico di "Between", II 3, Vol 2, N° 3 (2012).

⁸ Cfr. la rinnovata discussione sulla definizione della giustizia come affermazione di principi di libertà, uguaglianza, equità, solidarietà e sui diritti umani, con i molti contributi, fra gli altri, di Martha Nussbaum, di cui si segnala una riedizione: *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, a cura di E. Greblo, Milano-Udine, Mimesis, 2012.

⁹ Cfr. C. M. Martini, G. Zagrebelsky, *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, 2003; di Zagrebelsky, su un testo fondante nella tradizione occidentale, vedi pure: "Il diritto di Antigone e la legge di Creonte", in: *La legge sovrana*, a c. di I. Dionigi, Milano, BUR, 2006, pp. 19-51.

orizzonte in cui gli studi letterari puntano al confronto epistemologico con altre discipline e saperi¹⁰.

Di recente segnali positivi di incontro fra giuristi e letterati in Italia non sono comunque mancati (su questo fronte si è particolarmente impegnata la ISSL), così come si iniziano a registrare iniziative interessanti fra giuristi e linguisti anche sul terreno della traduzione¹¹. Nell'insieme, si tratta senza dubbio di un campo di studi estremamente eterogeneo in cui – da noi come in altri paesi europei, Germania in testa – si comincia ad avanzare l'esigenza di una sistematizzazione, di un approccio teorico integrativo che possa mettere insieme la molteplicità dei temi e dei problemi affrontati¹². I tempi sono senza dubbio maturi per una maggiore attenzione metodologica ed epistemologica. Ma è pure vero che la vitalità di questo campo di studi e i contributi che esso può portare stanno anche nella varietà delle declinazioni e degli interessi conoscitivi a cui l'indagine delle reciproche relazioni fra diritto e letteratura si presta.

DIRITTO E LETTERATURE

Il volume qui presentato, ad esempio, vorrebbe offrire un primo pionieristico contributo per una indagine in campo giusletterario in una prospettiva storico-critica e comparata. Gli studi qui raccolti non intendono tanto ripercorrere gli incontri fra letteratura e diritto, ovvero insistere sulle loro possibili analogie e convergenze, quanto prestare attenzione anche alle differenze, alle linee di demarcazione, al modo in cui procedimento giuridico e procedimento letterario, confrontandosi di volta in volta ridefiniscono se stessi in lingue e culture diverse. In questo senso, il volume si distacca nel suo insieme dai presupposti di quegli approcci di *law as literature* che tendono a oscurare la profondità storica dei fenomeni culturali per concentrarsi sulla critica al diritto contemporaneo, sopravvalutando,

¹⁰ Sulle interazioni del 'letterario' con altri saperi e le loro potenzialità: R. Ceserani, *Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline*, Milano, Bruno Mondadori, 2010, pp. 14-164; nella *Letteratura europea*, a cura di P. Boitani e M. Fusillo, E. Rocca cura la voce "Letteratura e legge", Torino, UTET, 2015; in precedenza: S. Adamo, "Legge", in *Dizionario dei temi letterari*, a c. di R. Ceserani et al., Torino, UTET, 2007, pp. 1256-1265.

¹¹ Di riferimento sul versante diritto e linguistica: B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Torino, Einaudi, 2001; per l'Accademia della Crusca è apparso nel 2014 a curato da N. Maraschio, D. De Martino, G. Stanchina, *Lingue e diritti. Le parole della discriminazione. Diritto e letteratura. – Lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze*; sul versante della traduzione giuridica è attivo all'Università di Trieste anche il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, della interpretazione e della traduzione.

¹² M. P. Mittica, *Cosa accade di là dall'oceano?*, cit., p. 18. Così ad esempio in ambito tedesco: H.-E. Friedrich, *Neue Verhältnisse zwischen Recht und Literatur*, in: "KulturPoetik", 1/1/2011, Bd. 11, 2, pp. 286-292.

forse con qualche ingenuità, l'efficacia del medium letterario¹³. A questo riguardo, un utile correttivo può venire da una considerazione più ravvicinata e problematica dei precisi contesti con cui i testi letterari dialogano. Continuano infatti sorprendentemente a mancare studi comparati che esaminino diversi momenti dell'interazione fra diritto e letteratura, analizzati in differenti situazioni storico-politiche e alla luce di tradizioni letterarie e giuridiche nazionali anche assai distanti fra loro. Imboccando questa specifica direzione di ricerca, il volume propone i risultati di seminari e indagini condotte nell'ateneo triestino da un gruppo composto da studiosi e studiose di diverse letterature moderne (americana, araba, francese, inglese, italiana, tedesca) come da storici. Questo percorso si è infine ulteriormente arricchito aprendosi al confronto con giuristi, magistrati e studiosi di letteratura provenienti da diversi atenei italiani. Si comprende così la programmatica declinazione al plurale: non diritto e letteratura, ma le forme del diritto e le letterature, a cui allude il titolo di questo lavoro collettivo, il cui valore aggiunto consiste nel proporre un confronto tra testi rappresentativi di diverse aree culturali e differenti momenti storici. Ben al di là dell'utilizzo contingente negli specifici casi di studio proposti, si spera così di offrire suggestioni interessanti anche in vista di indagini future, dato che persistono in questo ambito di studi inquadramenti metodologici fondati essenzialmente sulla considerazione di una singola cultura o contesto storico. Allargare l'orizzonte e il confronto comparativo per una migliore reciproca comprensione è obiettivo implicito in questa ricerca, che si è sviluppata intorno a tre interrogativi di carattere tematico-concettuale, affrontati nelle tre sezioni in cui è articolato il volume.

PARADIGMI

Nella sezione dedicata ai paradigmi, accostando in implicito dialogo diverse tradizioni linguistiche e nazionali, si intende capire se e in che modo, in diversi momenti della storia moderna europea e non solo, si sia potuto formare un legame particolare fra diritto e letteratura, una specie di 'paradigma' che connette elementi della riflessione giuridico-politica ed esperienza letteraria, e, in caso positivo, quali differenti funzioni tale legame abbia svolto nel contesto di riferimento. Qui il termine paradigma non va inteso soltanto come schema o modello riconosciuto, che scandisce la fisiologia della ricerca scientifica con un insieme di domande e relative indagini, condivise dalla comunità, e che viene messo in

¹³ Riconducendo la prassi giuridica a strutture letterarie per dimostrare la competenza filologico-letteraria e comprenderne il nocciolo, così come promuovendo la lettura di testi letterari per migliorare la capacità di giudizio di avvocati e giudici, questo indirizzo rischia di attribuire al significato del letterario un valore distorto, anzi addirittura per sopravvalutarlo. Su questo punto e sulle divergenze fra diritto e letteratura, molto chiaro: Th. Weitin, *Recht und Literatur*, Münster, Aschaffendorf, 2010, pp.10-20.

discussione per poi essere superato e sostituito da uno nuovo¹⁴. I contributi della prima sezione mettono piuttosto in luce paradigmi, che connettono diritto e letteratura in una declinazione di volta in volta specifica, che talora sono stati esplicitamente teorizzati e riconosciuti come tali, mentre in altri momenti possono invece emergere come impliciti proprio se si interroga il medium letterario nella sua capacità di elaborare rilevanti questioni politico-giuridiche o, addirittura, di rivelarle.

Nella Germania del primo Ottocento, per fare un esempio di un modello esplicito proposto da chi qui scrive, diritto e letteratura si intrecciano apertamente all'insegna del processo di unificazione nazionale e costituiscono un vero proprio paradigma che, variamente interpretato da tanti intellettuali dell'epoca, resta valido fino al 1848. Nella storia di altre culture, nel corso di diversi processi di *nation building* e *state building*, come nella Francia e nell'Inghilterra della prima modernità analoghi momenti cruciali nella storia civile e politica possono invece essere adeguatamente riconosciuti attraverso il medium linguistico-letterario, nel senso che attraverso quel medium essi hanno preso forma.

Barbara Pozzo lo dimostra rileggendo, in un contesto allargato al Sacro Romano Impero, le vicende delle ordinanze sulla lingua francese nella Francia di Francesco I. Diverso il caso nell'Inghilterra elisabettiana, in cui tanti passi dei drammi di Shakespeare, a lungo ritenuti oscuri o poeticamente ambigui, si rivelano invece importanti contributi al dibattito giuridico-politico del tempo, secondo un paradigma che, come dimostra l'analisi condotta da Giuseppina Restivo, attraversa i drammi dell'*Enriade*. Un altro esempio assai interessante in cui attraverso una riscrittura letteraria si attiva la discussione sull'ordine politico vigente è offerto dallo studio di Daniela Nelva, che mostra come un pamphlet di Daniel Defoe viene ricontestualizzato negli anni sessanta per denunciare la censura e le limitazioni alla libertà di espressione in una fase molto delicata della storia della Repubblica Democratica Tedesca. Le ricerche presentate nel volume toccano le letterature moderne, ma non va dimenticato – lo sottolinea Paolo Panizzo – che anche i grandi modelli dell'antico, quali le legislazioni di Licurgo e Solone, conoscono importanti riattivazioni nel Settecento europeo, come dimostra il caso di Friedrich Schiller.

PROCESSI

Il processo è una dimensione antropologica fondamentale in cui la narrazione svolge da sempre un ruolo decisivo¹⁵. Nella seconda sezione si privilegia soprat-

¹⁴ In proposito cfr. il riferimento più noto: Th. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, tr. di A. Carugo, Torino, Einaudi, 1969.

¹⁵ Su questo tema in Italia, importanti contributi giusletterari, come il recente *Storia e cultura del processo. Iago e la 'probatio artificialis'*, in: "Rivista di cultura processuale", 70/4-5, (2015), pp.1060-1073, si devono a Bruno Cavallone, del quale è apparso il recentissimo volume *La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo*, Adelphi, Milano 2016, pp. 301.

tutto il processo in quanto evento, presentando alcuni esempi significativi in cui il dibattito processuale, con la sua fenomenologia legata alla teatralità e alla ritualità, ha ispirato nel medium letterario operazioni capaci di intercettare particolari emergenze nello spazio pubblico e nella tradizione politica di diverse realtà nazionali. Spesso è stata la celebrazione di determinati processi a segnare svolte importanti nella coscienza civile e politica. Così il celeberrimo processo per spionaggio all'ufficiale di origine ebraica Dreyfus, svoltosi a Parigi nel 1894, al di là della sua risonanza immediata nella opinione pubblica francese, conoscerà – come dimostra Gabriella Pelloni – significative riletture nel primo Novecento, attraverso la riflessione e la scrittura di autori come Artuhr Schnitzler e Franz Kafka. Restando ancora nell'area centroeuropea, nell'agosto del 1965 si conclude a Francoforte il primo grande processo celebrato nella Repubblica Federale Tedesca contro i criminali di Auschwitz. Come si chiede Riccardo Morello, la *pièce* teatrale di Peter Weiss, basata sugli atti del dibattimento, è un dramma documentario, o non piuttosto la messa in discussione dell'idea stessa di processo nel caso di crimini così atroci? Non meno significativo è il processo Nanavati celebrato nell'India del 1961, ritratto nel capolavoro di Salman Rushdie, *I figli della mezzanotte*, che Silvia Albertazzi ricostruisce nelle sue implicazioni sia storiche, sia poetologiche. Come avviene in parte nel caso di Rushdie, il tema processuale può infatti offrire agli scrittori lo spunto per ragionare sulle linee di demarcazione, sui modi in cui procedimento giuridico e procedimento letterario, confrontandosi di volta in volta, ridefiniscono se stessi. Lo dimostra anche Maurizio Pirro, perché proprio un processo per oltraggio, che investe un tema oggi più che mai attuale come quello al diritto all'immagine, spinge Thomas Mann a tentare una prima elaborazione in forma sistematica dei principi portanti della propria concezione di scrittura.

La relazione fra processo e narrazione si presta anche a rileggere come si viene definendo negli Stati Uniti, dal periodo coloniale all'Ottocento, il rapporto tra libertà individuale e autorità nella teocrazia dei puritani. Il processo a Anne Hutchinson, una 'dissidente' religiosa condannata per blasfemia e sedizione nel 1638, si riverbera nella vicenda di Hester Prynne, la protagonista della *Lettera scarlatta* di Hawthorne. In questo caso Leonardo Buonomo spiega e mostra come i nessi tra l'esercizio della giustizia e la costruzione di una specifica identità americana passino pure attraverso la definizione dei limiti dell'agire pubblico femminile. Ancora più complessa e stratificata diventa nel romanzo neovittoriano contemporaneo la rievocazione in *Arthur and George* di Julian Barnes di un autentico caso giudiziario del 1906, che fu alla base dell'introduzione della corte d'appello penale nel sistema giuridico britannico nel 1907. Roberta Gefter mostra come nell'opera di Barnes entrino in gioco alcuni cardini dell'immaginario giudiziario del romanzo ottocentesco, rinnovando quel nesso tra prove circostanziali, narrazione onnisciente e realismo formale che caratterizzava la *legal imagination* del romanzo inglese sin dall'inizio del Settecento.

L'ultima sezione, infine, presenta diverse varianti della complessa transizione di concetti e termini tipici della tradizione giuridica occidentale innestati in contesti extraeuropei, coloniali e postcoloniali. Dal Nord Africa fino ai Caraibi, diversi esempi mostrano in che misura il medium letterario ha contribuito o contribuisca a illuminare diverse forme di interazione e frizione fra diverse culture del diritto. Nel corso dell'Ottocento, quando in Egitto si avvia il processo di modernizzazione, come spiega Cristiana Baldazzi, le leggi del Corano non sono state sempre ritenute incompatibili con i diritti del Codice Napoleone. Nelle aree coloniali francesi, la Legge, il cosiddetto *Code Noir*, stabiliva i principi cui attenersi: ma, come dimostra Alessandro Costantini, le testimonianze letterarie dell'immaginario collettivo coloniale di parte 'nera' parlano tutt'altro linguaggio rispetto alle norme vigenti e ne denunciano i limiti. Concentrandosi sui cosiddetti 'anni di piombo' nel Marocco, Anna Zoppellari si sofferma sulla letteratura carceraria che a vent'anni di distanza cerca di riscattarne la memoria. Il medium letterario contribuisce qui potentemente a illuminare e rappresentare questi fenomeni di contatto fra diverse culture e tradizioni del diritto.

Come si incontrano i 'diritti dell'Occidente'¹⁶, quelli che siamo abituati a pensare come fondamenti delle democrazie moderne, con modi di intendere la giustizia in contesti tanto lontani, come quello cinese? Aprendo una prospettiva sull'Estremo Oriente, il corposo saggio di Guido Abbattista, ospitato quale intervento conclusivo, illustra ampiamente l'evoluzione settecentesca del dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi. Su quello sfondo lo storico analizza quindi il significato della prima edizione inglese (1810) del *Da Qing lü li*, il cosiddetto codice 'penale' Qing, curata da George Thomas Staunton, valorizzando così una figura di assoluto rilievo nella storia delle relazioni sino-occidentali del primo Ottocento.

Forse la premessa più valida per affrontare adeguatamente questi interrogativi, come suggerisce Maria Paola Mittica nel contributo che non a caso è stato scelto per aprire questa ultima sezione del volume, consiste nell'avvio di una riflessione sulla funzione in senso originario del diritto. Quest'ultimo potrebbe essere inteso come patto dell'alterità, che come tale impegna il rapporto dell'uomo con l'opera d'arte nel senso più ampio, come rapporto con l'altro, e per questo chiama in soccorso l'estetica.

¹⁶ Cfr. M. Bussani, *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino, Einaudi, 2010. Ovviamente, se e in che misura oggi i diritti umani siano *tout court* sovrapponibili al diritto dell'Occidente, è altra questione.